



## **Come uscire dal mondo Onlus senza entrare nel nuovo mondo del Terzo Settore**

**20 maggio 2019**

**Curia Arcivescovile  
Piazza Fontana, 2 – Milano**

**don Lorenzo Simonelli  
Patrizia Clementi**

**CICLO DI TRE INCONTRI: 15 APRILE, 6 E 20 MAGGIO**

### **Il Terzo Settore e gli adempimenti richiesti ai rami Onlus degli enti ecclesiastici**

**Percorso per gli amministratori che si interrogano circa gli adempimenti  
richiesti alle ONLUS entro il 3 agosto. All'interno il programma e le modalità  
per segnalare la partecipazione (gratuita)**



# **LE ONLUS E IL TERZO SETTORE**



# ONLUS DI OPZIONE



# ONLUS DI OPZIONE

## **D.Lgs. 460/1997, art. 10, c. 1, lett. f)**

*«l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo **scioglimento** per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge»*

## **Circ. 168/1998, p. 1,6**

*«Si precisa che la **perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.** A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.*

*Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus.*

*Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo».*

# ONLUS DI OPZIONE

**Circ. 59/2007, n. 4)**

**«4) Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica ONLUS**

*L'art. 3, lett. k) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, prevede che, nei casi di scioglimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'Agenzia per le ONLUS renda parere vincolante sulla **devoluzione del loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f)**, del decreto legislativo n. 460 del 1997.*

*Al riguardo si ricorda che nella **circolare n. 168/E del 26 giugno 1998** è stato precisato che **“la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente”**. Ciò posto - nel confermare detta conclusione che, come già precisato nella citata circolare n. 168/E del 1998, è stata adottata in considerazione della ratio della disposizione recata dall'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del 1997, intesa ad impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 - si precisa quanto segue».*

*Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a*

# ONLUS DI OPZIONE


## **Circ. 59/2007, n. 4)**

*devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS**. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS. A tal fine l'ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente, redatta ai sensi dell'art. 20-bis comma 1, lettera a), d.P.R del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno. Si ribadisce, pertanto, la necessità che l'ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto al citato art. 20-bis che dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono «rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione».*

# ONLUS DI OPZIONE



# ONLUS DI DIRITTO



# AMBITO DI OSSERVAZIONE: IL PUNTO DI PARTENZA

**L. 266/1991, art. 5, c. 4**

*«In caso di **scioglimento, cessazione ovvero estinzione** delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile».*

# AMBITO DI OSSERVAZIONE: IL PUNTO DI PARTENZA

**D.Lgs. 117/2017**

**art. 102, c. 1, lett. a)**

«Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

a) **la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383»**

**art. 50, c. 2**

«L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per **manca**za dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente **devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale** realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».

**art. 9**

«In caso di **estinzione o scioglimento**, il **patrimonio residuo** è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli».

# ONLUS DI DIRITTO



# APPRODO NELL'IMPRESA SOCIALE


TEORICAMENTE POSSIBILE

DA: ONLUS (IN ETS)



A: IMPRESA SOCIALE

modificando lo statuto prima dell'operatività piena del Codice (D.Lgs. 117/2017)



trasformandosi in impresa sociale (D.Lgs. 112/2017)

# APPRODO NELL'IMPRESA SOCIALE

## TEORICAMENTE POSSIBILE

CONSEGUENZE	
SUBITO	FINO A
superamento disciplina delle onlus (D.Lgs. 460/1997)	tassazione utili fino a autorizzazione CE su D.Lgs. 112/2017
perdita status e agevolazioni da onlus	inapplicabilità agevolazioni Codice ETS (D.Lgs. 117/2017) fino a periodo d'imposta successivo a autorizzazione CE e operatività registro
perdita agevolazioni da ETS "anticipate"	



**LA SCADENZA  
DEL 2 AGOSTO 2019  
PER LA MODIFICA  
DI STATUTI  
E REGOLAMENTI**



# SCADENZA MODIFICA STATUTO/REGOLAMENTO

**D.Lgs. 117/2017**

**art. 101, c. 2**

*«Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri **Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale** **che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore** [3 agosto 2017].*

*Entro **il medesimo termine**, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».*

# SCADENZA MODIFICA STATUTO/REGOLAMENTO



## Terzo settore, nuovi statuti entro il 2 agosto con quorum facilitati

Sulla tempistica di adeguamento degli statuti degli enti non commerciali, che aspirano a essere annoverati fra gli enti del terzo settore (Ets) con iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) al momento della sua creazione, si sono formate ormai opinioni convergenti della dottrina e della stampa specializzata nel senso di ritenere derogabile senza conseguenze il termine di assunzione delle delibere del 2 agosto 2019 stabilito dall'articolo 101, comma 2 del Dlgs 117/17.

Queste posizioni hanno però necessità di trovare una conferma ufficiale. Gli enti che possono aspirare a entrare nel novero degli Ets sono tutti quelli aventi natura giuridica privata e fini istitutivi, a livello statutario, non commerciali. Essi, ai fini della questione dell'adeguamento statutario e del termine stabilito dall'articolo 101, comma 2, del Cts possono essere ricondotti a due categorie:

a) Onlus, Odv e Aps che dovrebbero adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Cts entro il 2 agosto 2019 e provvedere anche dopo alle altre modifiche eventuali (sulle norme derogabili e sulle facoltà);

b) gli altri enti e associazioni, riconosciute e non, che aspirano ad assumere la qualifica di Ets dovranno modificare i loro statuti ma non hanno l'esigenza di rispettare il termine del 2 agosto 2019 potendo comunque provvedere prima dell'avvio dell'operatività del Runts.

# SCADENZA MODIFICA STATUTO/REGOLAMENTO



Gli elementi che possono spingere a rispettare il termine sono, in generale la possibilità di procedere con le modalità e i quorum previsti per le assemblee ordinarie per adeguamenti alle norme inderogabili e per le Onlus, Odv e Aps al fine di vedersi garantito il mantenimento dell'attuale regime, in particolare fiscale, in attesa dell'operatività del Runtts. Di fronte al complesso quadro di futura applicabilità delle nuove regole di settore, la scelta di mantenere la valenza del termine non parrebbe avere più ormai, alla base, una ragione sostanziale dal momento che le modifiche dovrebbero in ogni caso rimanere congelate fino all'operatività del Runtts. Di contro l'attività di adeguamento degli statuti richiede un esame puntuale anche della struttura economica delle attività e della compatibilità rispetto ai limiti e condizioni imposte dall'articolo 5 Dlgs 117/17 e alla presenza e dimensione della "attività diverse" – articolo 6 - da quelle d'interesse generale, secondo la futura disciplina e impostazione che potrebbe portare alla necessità di modifiche soggettive anche rilevanti. Questa prima fase di adeguamento potrebbe non essere sufficiente a garantire una struttura statutaria definitiva e quindi obbligare alla realizzazione di una seconda assemblea (straordinaria) con i conseguenti costi. Si pensi infatti che gli enti in possesso della personalità giuridica devono far intervenire un notaio per la verbalizzazione.

L'esplicita conferma che l'unica differenza fra porre in essere l'adeguamento con delibera entro il 2 agosto 2019 o dopo sia ricollegabile alla modalità dell'assemblea con quorum deliberativo ordinaria o straordinaria, senza alcun altro effetto sull'ammissibilità fra gli Ets o la permanenza nel regime vigente fino all'operatività del Runtts, solleverebbe il sistema dalle ansie della teorica perentorietà dell'adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Magrini

# SCADENZA MODIFICA STATUTO/REGOLAMENTO

**D.Lgs. 117/2017**

**art. 101, c. 2**

*«Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri **Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale** **che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore** [3 agosto 2017].*

*Entro **il medesimo termine**, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».*

# SCADENZA MODIFICA STATUTO/REGOLAMENTO

## D.Lgs. 117/2017

### **art. 104, cc. 1-2**

*«1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, **alle organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».*

*2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.*



# **LA PERDITA DI QUALIFICA ONLUS**



# COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE  
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE  
DI UTILITÀ SOCIALE  
(Art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA  
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO  
PER VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATI DEL CONTRIBUENTE	TELEFONO/FAX		
	telefono	telefono	fax
CODICE FISCALE 1	2	3	4
DENOMINAZIONE 5			
SEDE LEGALE	COMUNE 6	PROVINCIA (sigla) 7	
	TRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 8	C.A.P. 9	
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE 10	PROVINCIA (sigla) 11	
	TRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 12	C.A.P. 13	
SETTORE ATTIVITÀ 14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1) 15	SOCIETÀ COOPERATIVA 16	ALTRO 17
DATI RELATIVI al rappresentante legale	TELEFONO/FAX		
	telefono	telefono	fax
CODICE FISCALE 18	19	20	21
COGNOME 22	NOME 23		
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE 24	PROVINCIA (sigla) 25	
	TRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 26	C.A.P. 27	
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE 28	PROVINCIA (sigla) 29	
	TRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 30	C.A.P. 31	
PERDITA QUALIFICA ONLUS (specificare la variazione che comporta la perdita della qualifica)	32		
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	DATA giorno mese anno		
	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE		

(1) La data deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni)

# COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

<b>DOMICILIO FISCALE</b> (se diverso dalla residenza anagrafica)	<b>COMUNE</b> 28	<b>PROVINCIA (sigla)</b> 29
	<b>FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO</b> 30	<b>C.A.P.</b> 31
<b>PERDITA QUALIFICA ONLUS</b> (specificare la variazione che comporta la perdita della qualifica)	32	
<b>FIRMA DELLA COMUNICAZIONE</b>	<b>DATA</b> giorno mese anno	<b>FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>

(1) La data deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni)

# RICHIESTA PARERE SULLA DEVOLUZIONE



Modulo TS4)

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese  
Via Formovo 8, 00192 - ROMA  
Tel. 06/46835100  
E-mail DGTerzoSettoreDivI@lavoro.gov.it  
PEC DGTerzoSettore.divI@pec.lavoro.gov.it

## MODULO DI RICHIESTA DI PARERE SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS SENZA SCIoglIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Oggetto: Richiesta di parere in relazione all'istruttoria per la devoluzione del patrimonio

### 1. Organizzazione richiedente

- a. Denominazione: \_\_\_\_\_  
b. Codice Fiscale / Partita IVA: \_\_\_\_\_  
c. Sede legale: \_\_\_\_\_  
d. Numero telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
e. E-mail: \_\_\_\_\_

### 2. Rappresentante legale<sup>1</sup>

- a. Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
b. Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
c. Residenza: \_\_\_\_\_  
d. Numero telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
e. E-mail: \_\_\_\_\_

### 3. Dati relativi al patrimonio dell'ente

3.1 *Elenco dei beni di proprietà dell'ente al momento dell'assunzione della qualifica (per ciascun bene fornire una breve descrizione identificativa)*

- a. Immobili\*: \_\_\_\_\_  
b. Mobili\*: \_\_\_\_\_  
c. Partecipazioni\*: \_\_\_\_\_  
d. Diritti di brevetto\*: \_\_\_\_\_  
e. Disponibilità liquide (depositi bancari e postali e valori di cassa): \_\_\_\_\_  
f. Crediti e debiti  
*\*In caso di vendita dei beni indicati ai punti a, b, c e d l'ente dovrà comunicare la data di vendita e il prezzo.*

3.2 *Elenco dei beni di proprietà dell'ente al momento della perdita della qualifica (fornire una breve descrizione identificativa solo per i beni non presenti nell'elenco al punto 3.1)*

- a. Immobili\*: \_\_\_\_\_  
b. Mobili\*: \_\_\_\_\_  
c. Partecipazioni\*: \_\_\_\_\_  
d. Diritti di brevetto\*: \_\_\_\_\_  
e. Disponibilità liquide (depositi bancari e postali e valori di cassa): \_\_\_\_\_  
f. Crediti e debiti  
*\*In caso di vendita dei beni indicati ai punti a, b, c e d l'ente dovrà comunicare la data di vendita e il prezzo*

<sup>1</sup> Le organizzazioni sono legittimate a presentare richiesta di parere nella persona dei rispettivi organi di vertice o dei soggetti comunque dotati di rappresentanza esterna. Allegare documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta la richiesta.



4. Riferimenti normativi in ragione dei quali viene richiesto il parere devolutivo (indicare la disposizione che interessa)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Iscrizione in Albi o registri (es. Onlus, volontariato, persone giuridiche, ASD, etc.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 6. Documentazione da inviare ai fini dell'istruttoria

#### 6.1 Per l'organizzazione che devolve il patrimonio:

- a. Atto costitutivo e statuto;  
b. Documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'associazione devolvete redatta ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di Onlus, nonché la medesima documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui la qualifica è venuta meno;  
c. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione devolvete dalla quale risulti quantificato l'eventuale incremento patrimoniale realizzato nel periodo di fruizione della qualifica fiscale di Onlus, che deve essere oggetto di devoluzione, o l'eventuale assenza di incremento patrimoniale;  
d. Documentazione che attesti l'autocancellazione o provvedimento emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate che abbia disposto la cancellazione dell'ente dall'Anagrafe unica delle Onlus;  
e. Delibera assembleare da cui risulti l'indicazione del beneficiario del patrimonio.

#### 6.2 Per l'organizzazione destinataria del patrimonio:

- a. Atto costitutivo e statuto;  
b. Lettera di accettazione del patrimonio devoluto a firma del legale rappresentante dell'ente/organizzazione con l'indicazione del patrimonio accettato (il patrimonio accettato deve risultare corrispondente al patrimonio risultante dalla documentazione di cui ai punti 6.1.b. e 6.1.c. dell'ente/organizzazione che perde la qualifica).

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

## ATTO DI INDIRIZZO

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *a*) del D.P.C.M. 21 marzo  
2001, n. 329)

in relazione  
alla devoluzione del patrimonio a seguito  
della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente

Approvato dal Consiglio il 7 maggio 2008

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

La Circolare del 31 ottobre 2007, n. 59, ha fissato gli indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti per le Onlus, affrontate nel Tavolo Tecnico tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per le ONLUS. Il punto 4) della stessa ha disposto, in tema di devoluzione di patrimonio di una Onlus, il principio secondo cui ogniqualvolta un ente **perde la qualifica di ONLUS, senza che ne derivi lo scioglimento,** è vincolato alla devoluzione del patrimonio **limitatamente “all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui ha fruito della qualifica di ONLUS”<sup>1</sup>.** Pertanto, l’ente dovrà **richiedere il parere obbligatorio e vincolante all’Agenzia** per le Onlus con la precisazione che, in tali casi, **il vincolo devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato.**

Tale interpretazione deriva dalla disposizione prevista dalla lett. *f*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 la quale, come precisa la relazione governativa allegata al citato decreto, attraverso l’obbligo *“di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, ha inteso impedire un uso strumentale dell’organizzazione”*.

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

## 2. Considerazioni inerenti la **documentazione** da predisporre ed inviare all'Agenzia per le Onlus

Quanto disposto nel punto 4) della Circolare 59/E/07 pone alcuni problemi applicativi la cui soluzione è propedeutica all'individuazione della corretta procedura per l'emissione del parere devolutivo.

L'art. 20-*bis* del DPR 600/73 – richiamato dalla Circolare 59/E/07 - impone alle Onlus di redigere, in relazione all'attività complessivamente svolta, scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione <sup>3</sup>.

Al fine di assolvere alle prescrizioni previste nella Circolare sarà, dunque, necessario che l'ente predisponga un documento che dia conto del suo patrimonio (stato patrimoniale) nel **momento immediatamente anteriore all'assunzione** della qualifica fiscale Onlus ed uno analogo **nel momento immediatamente successivo alla perdita** della suddetta qualifica in modo da permettere una comparazione tra i due documenti citati

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

Tuttavia, lo stato patrimoniale non è sufficiente ad individuare l'incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo in quanto consentendo di operare solo una differenza aritmetica di quanto detenuto dall'ente *ante* e *post* qualifica, non permette di stabilire se l'incremento patrimoniale derivi dal regime fiscale agevolato di cui l'ente ha fruito o da altre ragioni non dipendenti dal suddetto regime.

A titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi di un immobile di proprietà dell'ente anteriormente all'assunzione della qualifica, il cui valore di mercato si sia incrementato nel corso degli anni e che, al momento della perdita di qualifica, risulti iscritto nello stato patrimoniale ad un valore superiore. E' evidente, in tale caso, che l'incremento di valore, non avendo alcun legame con il regime fiscale agevolato di cui l'ente ha fruito, non dovrà essere soggetto a devoluzione.

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

Alla luce delle considerazioni sopra esposte è evidente che *“la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente redatta (...) alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica e' venuta meno” non*

*devolutivo. Pertanto, si ritiene necessario che l'ente fornisca specifiche informazioni attraverso la compilazione di un'apposita scheda predisposta dalla scrivente Agenzia ed allegata al presente Atto.*

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

## 4. Documentazione da allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio

L'Agenzia per le Onlus ha adottato una procedura per l'istruzione del procedimento finalizzato all'emissione del parere devolutivo di cui all'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 329/01, che prevede l'acquisizione della documentazione necessaria all'analisi degli aspetti formali e sostanziali riguardanti gli enti interessati dal provvedimento. Tale documentazione, con le opportune variabili, sarà richiesta anche per l'emissione del parere devolutivo conseguente alla perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Si riporta di seguito un elenco comprensivo di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria:

1. richiesta del parere devolutivo da parte dell'ente che perde la qualifica di Onlus con l'indicazione del/i soggetto/i cui intende devolvere il patrimonio;
2. atto costitutivo e statuto dell'ente devolvente, ai fini della verifica sull'effettiva competenza dell'Agenzia nell'emissione del parere;

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

L'Agenzia, svolta una prima valutazione e verificata la propria competenza, richiede all'ente di integrare la documentazione con la copia dei seguenti documenti:

3. bilanci/rendiconti degli ultimi 2 anni approvati dall'ente devolvente <sup>6</sup>;
4. un documento che rappresenti la situazione patrimoniale alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS ed uno analogo rappresentativo della situazione alla data in cui tale qualifica sia venuta meno. Entrambi i suddetti documenti devono essere approvati dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 20-*bis*, comma 1, lett. *a*) del DPR 600/73. Le Onlus che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse hanno conseguito in un anno proventi di ammontare inferiore a Euro 51.645,69 (modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 398) potranno allegare un rendiconto entrate/uscite alla data in cui hanno acquisito la qualifica di ONLUS ed uno analogo alla data in cui tale qualifica è venuta meno, entrambi approvati dall'assemblea;

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

5. la scheda riportata in allegato al presente Atto che ne costituisce parte integrante;
6. documento che attesti l'autocancellazione o del provvedimento emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate che abbia disposto la cancellazione dell'ente <sup>7</sup>;
7. verbale da cui risulti l'indicazione dell'ente/i destinatario/i<sup>8</sup> e l'ammontare del patrimonio da devolversi;
8. atto costitutivo, statuto e bilanci<sup>9</sup> degli ultimi 2 anni dell'ente/i destinatario/i;
9. lettera di accettazione del patrimonio residuo da devolversi firmata dal legale rappresentante dell'ente/i destinatario/i;

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

## ALLEGATO 1 - SCHEDA

INFORMAZIONI PER L'EMISSIONE DEL PARERE DEVOLUTIVO A SEGUITO DI  
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS SENZA ESTINZIONE<sup>10</sup>

DATI GENERALI DELL'ENTE	
DENOMINAZIONE DELL'ENTE	
SEDE LEGALE E/O AMMINISTRATIVA	
CODICE FISCALE	
DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE	
DATA DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ONLUS	
DATA DI CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE ONLUS	
ISCRIZIONI AD ALTRI ALBIE/O REGISTRI	
RECAPITO TELEFONICO	
INDIRIZZO E-MAIL	
SITO WEB	

GENERALITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
NOME E COGNOME	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
RECAPITO TELEFONICO	
INDIRIZZO E-MAIL	

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

## DATI RELATIVI AL PATRIMONIO DELL'ENTE

I. ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA (PER CIASCUN BENE FORNIRE UNA BREVE DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA)

A. IMMOBILI *	
B. MOBILI *	
C. PARTECIPAZIONI*	
D. DIRITTI DI BREVETTO *	
E. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI E VALORI IN CASSA)	
F. CREDITI E DEBITI	

\*IN CASO DI VENDITA DEI BENI INDICATI AI PUNTI A, B, C, D L'ENTE DOVRÀ COMUNICARE, INOLTRE, LA DATA DI VENDITA E IL PREZZO.

# ATTO DI INDIRIZZO 7.5.2008

2) **ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE AL MOMENTO DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA (FORNIRE UNA BREVE DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA SOLO PER I BENI NON PRESENTI NELL'ELENCO DI CUI SOPRA).**

A. IMMOBILI *	
B. MOBILI *	
C. PARTECIPAZIONI*	
D. DIRITTI DI BREVETTO *	
E. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI E VALORI IN CASSA)	
F. CREDITI E DEBITI	

\*IN CASO DI VENDITA DEI BENI INDICATI AI PUNTI A, B, C, D ACQUISTATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS L'ENTE DOVRÀ COMUNICARE, INOLTRE, LA DATA DI ACQUISTO E IL PREZZO.



# **PROBLEMATICITÀ: CASISTICA**



## beneficenza

I fondi raccolti  
nei rami

non possono essere  
utilizzati per le attività  
religione e culto

I fondi raccolti  
dagli enti

non possono finanziare  
l'attività scolastica

# LE ONLUS DEL MONDO ECCLESIALE: **CRITICITÀ**

sociale e socioassistenziale

svantaggianti

interpretazioni restrittive  
dell'Agenzia delle entrate

divieto  
distribuzione  
utili

- comodati a terzi
- lavori su immobili di terzi in comodato

# LE ONLUS DEL MONDO ECCLESIALE: **CRITICITÀ**

ramo onlus

regolamento

irregolarità

regolamento

modifica statuto ente

# LE **ODV** LEGATE AL MONDO ECCLESIALE

criticità

P. IVA

svolgimento attività  
commerciali diverse da  
quelle del D.M. 25.5.1995

volontari

svolgimento dell'attività  
senza la prevalenza dei  
volontari

# AMBITO DI OSSERVAZIONE: IL PUNTO DI PARTENZA

**D.L. 185/2008**

**Art. 30, c. 5**

**«La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995»**

**D.L. 185/2008**

**Art. 3, c. 1 e c. 4**

**«1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.**

**4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta».**